



Regione Siciliana

**ASSESSORATO DELLA SALUTE
DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ SANITARIE E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO**

Tavolo Tecnico Regionale Brucellosi e Tubercolosi Bovina
--

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale e le successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la Legge 2 giugno 1988, n. 218 concernente *“Misure contro l’afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali”*;
- VISTE le Leggi regionali 3 novembre 1993, n. 30 e 20 agosto 1994, n. 33 concernenti, rispettivamente, *“Norme in tema di programmazione sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle unità sanitarie locali”* e *“Provvedimenti urgenti in materia sanitaria”*;
- VISTA la Legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 contenente *“Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento”* e le successive modifiche e integrazioni;
- VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002 della Commissione del 7 dicembre 2020 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda la notifica nell'Unione e la comunicazione nell'Unione delle malattie elencate, i formati e le procedure per la presentazione e la comunicazione dei programmi di sorveglianza dell'Unione e dei programmi di eradicazione nonché per le domande di riconoscimento dello status di indenne da malattia, e il sistema informatico per il trattamento delle informazioni ed in particolare gli articoli 9 e 10;
- VISTA la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008, concernente *“Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e della Amministrazione della Regione”*.
- VISTA la Legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 contenente *“Norme per il riordino del servizio sanitario regionale”*;
- VISTO il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»);
- VISTO il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;

- VISTO il regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione del 28 giugno 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 per le norme relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e agli incubatoi nonché alla tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti e delle uova da cova;
- VISTO il Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione del 17 dicembre 2019, che integra il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate;
- VISTO il regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) n. 2016/429 per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti all'interno dell'Unione di animali terrestri e di uova da cova;
- VISTO il Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione del 17 dicembre 2019, che integra il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status;
- VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2020/690 della Commissione, del 17 dicembre 2019, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le malattie elencate oggetto di programmi di sorveglianza dell'Unione, l'ambito geografico di applicazione di tali programmi e le malattie elencate per le quali può essere stabilito lo status di indenne da malattia dei compartimenti;
- VISTO il Decreto legislativo del 2 febbraio 2021 n. 27 inerente disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625
- VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 della Commissione del 15 aprile 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda l'approvazione dello status di indenne da malattia e dello status di zona di non vaccinazione di alcuni Stati membri o di loro zone o compartimenti in relazione ad alcune malattie elencate e all'approvazione dei programmi di eradicazione per tali malattie elencate;
- VISTO il Decreto Presidenziale n. 9 del 05 aprile 2022, pubblicato sulla GURS n. 25 Parte I del 01.06.2022 “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9”;
- VISTO il Decreto legislativo 5 agosto 2022 n. 134 relativo a “Disposizioni in materia di sistema di Identificazione e Registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento alla normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429;
- VISTO il Decreto Legislativo 5 agosto 2022, n. 136, inerente l'adeguamento e il raccordo della normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016;
- VISTA l'Ordinanza Ministeriale 19 dicembre 2023, relativa alla proroga dell'ordinanza ministeriale 28 maggio 2015, recante *misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica*;
- VISTA la Direttiva regionale prot. n. 260 del 31 ottobre 2022, relativa all'eradicazione della brucellosi;
- VISTA la Direttiva regionale prot. n.1456 del 23 dicembre 2023, relativa all'eradicazione della tubercolosi bovina, con cui sono state fornite indicazioni sull'utilizzo delle prove diagnostiche, sulla definizione di caso, sulla connessione epidemiologica, sulla concessione dello status;
- VISTO il decreto del Ministro della Salute 27 gennaio 2023 concernente l'adozione dei programmi obbligatori di eradicazione per tubercolosi e brucellosi nei bovini e bufalini e brucellosi negli ovini e caprini per l'anno 2023;

VISTO il decreto del Ministro della Salute 7 marzo 2023 recante il Manuale operativo inerente alla gestione e al funzionamento del sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 16 maggio 2023 n. 113;

VISTO il D.P. Reg. n. 5687 del 22 dicembre 2022 con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 586 del 16 dicembre 2022, al Dott. Salvatore Requirez è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico;

CONSIDERATO che la persistenza, seppur con un notevole miglioramento degli indicatori epidemiologici, continua a comportare non soltanto continui interventi volti a tutelare la salute pubblica, ma anche problematiche legate allo sviluppo del territorio, a causa di riflessi sulle produzioni zootecniche e alle refluenze economiche sull'imprenditoria agricola e zootecnica;

CONSIDERATO che nel periodo 2009- 2014 è stato registrato un notevole miglioramento dello status sanitario delle aziende zootecniche per la brucellosi e tubercolosi, portando l'indice di prevalenza sotto il 3%;

CONSIDERATO che nel corso dell'ultimo triennio, gli sforzi congiunti del settore agricolo-zootecnico e dei servizi veterinarie delle AASSPP hanno permesso di abbassare ulteriormente i livelli di prevalenza di tali malattie, che si sono attestati su valori inferiori all'1%;

RITENUTO che siano ormai maturi i tempi per aggredire definitivamente la problematica e tendere verso l'eradicazione di tali malattie

RITENUTO di dovere attivare un Tavolo Tecnico Regionale, finalizzato a supportare questo Dipartimento nell'individuazione delle soluzioni adeguate per eradicare le brucellosi e la tubercolosi bovina, affrontando le problematiche e individuando le soluzioni correlate in maniera condivisa tra le istituzioni coinvolte e le associazioni degli allevatori;

RITENUTO, pertanto, di dovere prevedere nella composizione del Tavolo Tecnico Regionale la presenza di rappresentanti del Ministero della Salute, del Centro di Referenza Nazionale per le Brucellosi, del Centro di Referenza Nazionale per la Tubercolosi bovina, del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia, dei Dipartimenti di Prevenzione Veterinaria delle AASSPP e delle Associazioni degli Allevatori e dei Produttori maggiormente rappresentative;

DECRETA

Articolo unico

1. Per quanto espresso in premessa, che qui si intende interamente ripetuto e trascritto, presso questo Dipartimento Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico è istituito un Tavolo Tecnico Regionale finalizzato a supportare la struttura competente nell'individuazione delle soluzioni adeguate a eradicare le brucellosi e la tubercolosi bovina.
2. Il Tavolo Tecnico Regionale di cui sopra, coordinato dal Dirigente Generale del DASOE o un suo delegato, è così composto:
 - Dirigente del servizio 10 sanità veterinaria del DASOE o suo delegato;
 - Dirigente del servizio 7 sicurezza alimentare del DASOE o suo delegato;
 - Rappresentanti delle seguenti Amministrazioni e Associazioni:
 - Dipartimento Regionale dell'Agricoltura;
 - Ministero della Salute;
 - Centro di Referenza Nazionale per la Tubercolosi Bovina;
 - Centro di Referenza Nazionale per le Brucellosi;
 - Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia;

- Dipartimenti di Prevenzione Veterinaria delle AASSPP;
 - Confagricoltura Sicilia;
 - COPAGRI;
 - COLDIRETTI;
 - CIA.
3. Ai lavori del Tavolo Tecnico Regionale potranno partecipare, secondo le necessità, rappresentanti di altri Enti o Amministrazioni.
4. Nessun compenso a carico del bilancio regionale è dovuto per la partecipazione ai lavori del presente Tavolo Tecnico. Le spese inerenti ai rimborsi di missione, se dovute, sono a carico delle Amministrazioni di rispettiva appartenenza.

Il presente decreto è trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line previsto dall'art. 68 della L.R. 12.08.2014, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni ed alle Amministrazioni interessate.

Palermo, li 17/01/2024

Il Dirigente Generale

* F.to Dr. Salvatore Requirez

Il Dirigente del Servizio

*F.to Dr. P. Schembri

Il funzionario direttivo

F.to M. Valvo

* Firme autografe sostituite a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.L. n. 39/1993 Originale agli atti dell'ufficio